CONVENZIONE PER TIROCINIO DI SPECIALIZZAZIONE

Tra

La Scuola di Specializzazione quadriennale in Psicologia Clinica di Comunità e Psicoterapia Umanistica Integrata ASPIC, in persona del Legale Rappresentante Dr.ssa Claudia Montanari, con sede in Via Vittore Carpaccio, 32 Sc. D int. 1 – 00147 Roma (Tel. , riconosciuta con Decreto del MIUR 09/05/1994 Legge 56/89 art. 3 di seguito abbreviata in "Scuola".

е

Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, (d'ora in poi denominata "Azienda ospitante") C.F. e P.I. 01455570562, sede Legale in Via Enrico Fermi n. 15 – 01100 Viterbo (VT), nella persona della Dott.ssa Simona Di Giovanni, nata a Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario Straordinario Dott. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n.1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

PREMESSO CHE:

L'art. 3 della Legge n. 56/89 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio suddiviso in almeno cento (100) ore annue, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. del 10 dicembre 2004 prevede che nell'atto di convenzione sia dichiarato il periodo di validità della stessa; che debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998 e che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Azienda ospitante assicura all'interno dei propri servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, per almeno 100 ore annue, secondo quanto previsto dall'art.8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nella struttura ospitante si erogano servizi di psicoterapia e diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 2 (due) per ogni anno accademico, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

L'avvio del tirocinio verrà presa in accordo con la UOC Psicologia previa comunicazione da parte dello studente alla e-mail: direzione.uocpsicologia-tirocini@asl.vt.it.

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'art. 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma1, lettera d) della legge 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.

ART. 4

La presente convenzione avrà durata di anni uno (1) a partire dalla data della stipula, potrà essere rinnovata su richiesta alla scadenza con le stesse modalità previste per la stipula previo accordo tra le parti. E' escluso il rinnovo tacito. E' ammesso il recesso, da presentare in forma scritta con preavviso di almeno sessanta giorni. In caso di recesso e/o di scadenza verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti

ART. 5

La supervisione dell'esperienza formativa sarà curata dai Supervisori della Scuola. Lo svolgimento del tirocinio coincide con le sedi di Servizio in cui il Tutor Aziendale svolge le sue funzioni.

ART. 6

Sono a carico della "Scuola", la polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi e infortuni, nonché l'iscrizione all'INAIL contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento dell'attività di tirocinio. L'invio delle relative polizze assicurative all'ASL di Viterbo (Ufficio Formazione e Tirocini) è propedeutica all'inizio del tirocinio e la mancata presentazione è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 7

Al termine del tirocinio, il Responsabile della struttura ospitante firma il libretto di formazione dell'allievo tirocinante.

ART. 8

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, nonché della normativa nazionale vigente D. Lgs. n.196/03 così come modificato dal D. Lgs. n.101/18.

Con riferimento alle attività di cui al presente atto le parti si configurano come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali.

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo nominerà, con separato atto, i singoli professionisti coinvolti (tirocinanti) quali autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679.

Per tutte le attività previste i professionisti coinvolti (tirocinanti) si impegnano ad assicurare la riservatezza di tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza attraverso l'attività oggetto del presente accordo e ad utilizzarle solo ed esclusivamente in funzione della realizzazione di quanto concordato tra le parti nel presente protocollo d'intesa.

ART. 9

Per tutta la durata del rapporto, i Tirocinanti, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto dei Regolamenti aziendali vigenti ed, in particolare, del Regolamento sulla Sicurezza e del Codice di comportamento, consultabili sul sito internet aziendale (www.asl.vt.it).

ART. 10

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico del soggetto promotore e può essere registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. n..131/86, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

ART. 11

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione bonario componimento. Nel caso in cui la controversia non venga risolta positivamente, le parti espressamente convengono competente, in via esecutiva, il Foro di Viterbo.

Letto, approvato e sottoscritto	
Viterbo,	
II Legale Rappresentante ASPIC s.r.l. Dr.ssa Claudia Montanari	A S L di Viterbo Direttore Amministrativo Dott.ssa Simona Di Giovanni